

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali. C. 4699 Sbai (*Seguito dell'esame e rinvio*) 302

SEDE CONSULTIVA:

DL 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 5617 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (*Esame e rinvio*) 303

DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5626 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e X) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) 305

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 308

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL, CONFSAL, USB e USAE) sulle problematiche legate alla gestione degli esuberanti del personale e dei rapporti di lavoro a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni 307

SEDE REFERENTE

Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Michel Martone.

La seduta comincia alle 11.20.

Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.

C. 4699 Sbai.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 novembre 2012.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, ricorda che al termine della precedente seduta il testo della proposta di legge n. 4699 – non essendo stati presentati emendamenti ad esso riferiti – è stato trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del prescritto parere. Comunica, quindi, che nella scorsa settimana si è completato l'esame in sede consultiva della proposta di legge da parte delle predette Commissioni, avendo la I e la IX Commissione espresso parere favorevole sul provvedimento in esame. Per tali ragioni, considerati gli orientamenti emersi nel corso dell'esame in sede referente e fermo restando che andrà valutata – anche sotto il profilo temporale – l'effettiva praticabilità di una conclusione dell'*iter* a fronte dell'attuale situazione politico-istituzionale, si riserva comunque

di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 4699, una volta verificata l'eventuale sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Il viceministro Michel MARTONE prende atto dell'ipotesi appena prospettata dalla presidenza della Commissione.

Amalia SCHIRRU (PD) fa presente che il suo gruppo sarebbe favorevole — ove maturassero le relative condizioni — all'eventuale trasferimento del progetto di legge in esame alla sede legislativa.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Michel Martone.

La seduta comincia alle 11.25.

DL 207/2012: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

C. 5617 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte preliminarmente che — a differenza del successivo provvedimento all'ordine del

giorno dell'odierna seduta della Commissione in sede consultiva, il cui parere dovrà essere reso entro la mattinata di oggi — l'esame del provvedimento in titolo proseguirà anche nella seduta di domani, che la presidenza si riserva di anticipare — ove possibile — a domattina, prima del previsto orario di inizio dei lavori dell'Assemblea.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere un parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 207, adottato con carattere d'urgenza dal Governo, principalmente allo scopo di fronteggiare l'emergenza ambientale, sanitaria, produttiva e occupazionale degli stabilimenti dell'Ilva di Taranto: in questo contesto, il provvedimento interviene, peraltro, a tutela di tutti gli stabilimenti produttivi valutati come strategicamente rilevanti in ambito nazionale, salvaguardandone la prosecuzione dell'attività per un determinato periodo di tempo, al fine di perseguire l'obiettivo della competitività di sistemi di imprese e la riqualificazione, da coniugare con la piena sostenibilità ambientale. Rileva che, in sostanza, il decreto-legge in esame, dettando un quadro normativo generale valevole per tutti i casi di crisi aziendali in cui i rilevanti interessi produttivi e occupazionali si intrecciano strettamente con quelli ambientali e della sicurezza, consente di affrontare situazioni problematiche concrete, come quella — di grande attualità — dell'impianto dell'Ilva di Taranto, per il quale vengono previste specifiche misure.

Sottolinea che una significativa importanza, anche per quanto concerne l'ambito di competenza della Commissione, assume il comma 1 dell'articolo 1, che fa riferimento a stabilimenti industriali individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri come stabilimenti di interesse strategico nazionale, qualora presso di essi sia occupato da almeno un anno un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non

inferiore a duecento. Fa presente che tale disposizione prevede, in tali casi, laddove vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione, che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possa autorizzare, in sede di riesame dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale), la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo determinato non superiore a trentasei mesi e a condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le procedure e i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili. Segnala, inoltre, che il comma 4 del medesimo articolo 1 prevede che le disposizioni di cui al comma 1 trovino applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento: in tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa a norma del comma 1.

Entrando nel dettaglio della situazione dell'Ilva di Taranto, fa notare che il decreto in esame, al comma 1 dell'articolo 3, individua proprio tale impianto siderurgico come stabilimento di interesse strategico nazionale, anche in considerazione dei rilevanti profili di tutela dell'ambiente e della salute e della salvaguardia dei livelli occupazionali e dell'ordine pubblico connessi alla sua continuità produttiva, dettando disposizioni per assicurare la piena e integrale attuazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA, precedentemente rilasciata, recante misure adeguate a realizzare la rimozione delle condizioni di criticità esistenti che possono incidere sulla salute e sull'ambiente, attraverso il sostanziale abbattimento delle emissioni inquinanti. Fa presente che la norma, che tende a dare piena efficacia normativa alle misure previste in tale provvedimento amministrativo, in quanto idonee ad assicurare ade-

guata tutela ambientale e sanitaria, provvede poi nello specifico ad autorizzare, entro certi limiti predeterminati, alla prosecuzione dell'attività produttiva di tale stabilimento e alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di trentasei mesi, a condizione che siano pienamente rispettate tutte le prescrizioni previste, rispetto alle quali, in caso di inadempimento, vengono disposte sanzioni certe.

Preso atto del contenuto del provvedimento e passando a considerazioni di natura più complessiva circa l'operatività dello stesso, auspica quindi che esso venga interpretato e applicato in un quadro di leale collaborazione tra poteri istituzionali, dal momento che, rafforzando il ruolo dell'autorizzazione integrata ambientale e dei piani di risanamento delle grandi industrie, a cominciare dall'acciaieria Ilva di Taranto, il decreto persegue diversi obiettivi generali, tutti meritevoli di adeguata considerazione, sui quali non appare utile dividersi aprioristicamente, soprattutto in relazione all'individuazione dell'organo deputato ad intervenire: la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti connessi alla salute dei cittadini non può, infatti, risultare inconciliabile con altrettanto importanti esigenze di natura economica e occupazionale, laddove sia proposto un equo contenimento tra i diversi valori in gioco.

In conclusione, valutata in termini favorevoli la finalità di conciliare lo sviluppo sperimentale e l'innovazione delle imprese con la sostenibilità ambientale, al fine di contribuire alla risoluzione di gravi crisi aziendali come quella dello stabilimento dell'Ilva di Taranto, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo da parte della Commissione, riservandosi di predisporre, per la seduta di domani, una proposta di parere che si muova nella direzione appena indicata.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

C. 5626 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite IX e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per quanto di competenza, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, già approvato dal Senato. Sottolinea che il decreto-legge in questione, incisivamente modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ponendosi sulla scia dei precedenti provvedimenti economici adottati dal Governo in carica, ha lo scopo di favorire lo sviluppo e la competitività del Paese, introducendo misure di rilancio della crescita in diversi settori dell'ordinamento, nel rispetto degli impegni assunti in sede europea. In particolare, osserva che il provvedimento, nello spirito dell'Agenda digitale europea, si propone di creare le condizioni più favorevoli allo sviluppo globale, attraverso una semplificazione dei rapporti con la pubblica amministrazione, da ottenere anche grazie ad una maggiore diffusione delle informazioni per via digitale, in virtù della quale sarà possibile assicurare la facile visibilità delle possibilità lavorative e di studio, l'interoperabilità, la connettività e l'offerta dei servizi alla collettività. Rileva, quindi, che gli interventi previsti spaziano dall'attuazione dell'Agenda digitale alla banda larga, dalla tutela del consumatore alle facilitazioni per l'imprenditoria, soprattutto per le piccole e medie imprese e per le zone disagiate, per i giovani, per le *start-up* e simili: tutte misure che, a suo giudizio, oltre a rendere facile e fruibile il rapporto con la pubblica amministrazione, intendono stimolare il mondo del lavoro e delle piccole e medie

imprese, riconosciute come essenziali nel tessuto economico del Paese.

Per quanto concerne le norme di più diretto interesse della Commissione, segnala anzitutto l'articolo 7, che introduce una serie di disposizioni che modificano o integrano le procedure che lavoratori, personale medico e istituti previdenziali competenti debbono seguire per la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico e privato. Al contempo, rileva che l'articolo 23 è volto a modificare la disciplina delle società di mutuo soccorso (SMS), in particolare prevedendone l'iscrizione al « Registro delle imprese » secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, al fine di superare l'opposizione di alcune camere di commercio, che considerano tali società come enti non commerciali: l'iscrizione dovrà, pertanto, avvenire nella sezione « imprese sociali », con l'ulteriore automatica iscrizione presso l'Albo delle società cooperative, analogamente a quanto previsto per le stesse imprese cooperative.

Fa notare che una certa rilevanza rivestono, poi, l'articolo 23-*ter*, introdotto al Senato, che sostituisce l'articolo 3, comma 14, della legge n. 92 del 2012 (riforma del mercato del lavoro) in materia di fondi interprofessionali per la formazione continua, prevedendo disposizioni che disciplinano le modalità di adeguamento delle fonti istitutive dei predetti fondi alle finalità perseguite dalla legge di riforma, nonché l'articolo 27-*bis*, che prevede la concessione del credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati (previsto dall'articolo 24 del decreto-legge n. 83 del 2012) alle società *start-up* innovative e agli « incubatori » certificati, come definiti, rispettivamente, dai commi 2 e 5 del precedente articolo 25. Fa, quindi, presente che l'articolo 28 reca alcune norme relative ai rapporti di lavoro subordinato a termine e di somministrazione per le medesime società *start-up* innovative, introducendo una disciplina speciale rispetto alla normativa generale vigente in materia: in particolare, le disposizioni speciali trovano applica-

zione per il periodo di quattro anni dalla data di costituzione della società, oppure, per le società già costituite, per un più limitato periodo, determinato dal comma 2 del richiamato articolo 28.

Osserva che l'articolo 34, commi 7-10, autorizza poi l'Ente nazionale per l'aviazione civile ad assumere, in via transitoria, venti piloti professionisti, con contratto a termine annuale, rinnovabile di anno in anno sino ad un massimo di tre anni, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo.

Sempre nell'ambito dell'articolo 34, giudica essenziale soffermarsi sul comma 54, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che modifica la già citata legge n. 92 del 2012 (riforma del mercato del lavoro), relativamente alle comunicazioni concernenti il lavoro a chiamata (cosiddetto *job on call*) e alle prestazioni rese dal datore di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori anziani. Con particolare riferimento a tale secondo aspetto, fa notare che la disposizione in esame (lettere *b*) e *c*) del comma 54) prevede che la prestazione resa dal datore di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori anziani, possa essere anche oggetto di accordi sindacali – a livello aziendale – nell'ambito delle procedure per la dichiarazione di mobilità o nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo nazionale di categoria; inoltre, si stabilisce che essa trovi applicazione anche nel caso in cui la prestazione spetterebbe a carico di forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria. Ricorda, infatti, che l'articolo 4 della legge n. 92 prevede, in caso di eccedenza del personale, la possibilità che con appositi accordi, stipulati tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, venga posta a carico del datore di lavoro l'erogazione di una prestazione, di importo pari alla pensione che spetterebbe a legislazione vigente, in favore dei lavoratori maggiormente anziani, al fine di

incentivarne l'esodo. Rileva, tuttavia, che la nuova disposizione introdotta dal Senato dispone che, in caso di stipula dei predetti accordi, il datore di lavoro è autorizzato a procedere al recupero delle somme pagate relativamente ai lavoratori interessati (mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS); non è comunque tenuto a pagare il contributo di licenziamento previsto dalla legge n. 92 del 2012; può effettuare nuove assunzioni in deroga al diritto di precedenza di cui all'articolo 8 della legge n. 223 del 1991: a suo avviso si tratta, con tutta evidenza, di una norma – che, peraltro, sembrerebbe essere stata introdotta al Senato con il maxi-emendamento del Governo, senza un preventivo passaggio in Commissione – che non può non essere oggetto di attenta valutazione critica da parte della XI Commissione.

Fa presente, altresì, che l'articolo 35, interamente sostituito dal Senato, istituisce, all'interno del Ministero dello sviluppo economico, il *Desk Italia*-Sportello unico attrazione investimenti esteri, che diviene il principale soggetto pubblico di coordinamento territoriale nazionale per gli investitori esteri che intendano realizzare in Italia significativi investimenti reali: in questo contesto, su iniziativa del Senato, è stato previsto che all'ufficio interno di raccordo con il *Desk* siano prioritariamente adibiti i dipendenti a tempo indeterminato del soppresso ICE (Istituto per il commercio estero), dei quali sia avvenuto il trasferimento alle regioni, in conformità con le prescritte intese.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei profili di competenza, ritiene che la Commissione debba prioritariamente tenere conto dell'esigenza di agevolare una rapida approvazione da parte della Camera, in presenza di margini temporali molto ristretti e di un quadro politico-istituzionale che consiglia la sollecita conclusione dei provvedimenti più urgenti. Al contempo, valuta negativamente la disposizione, introdotta al Senato in merito agli incentivi all'esodo per le aziende private, che prevede una rilevante deroga agli obblighi di prece-

denza nella assunzioni: tale norma dovrebbe, a suo giudizio, essere espunta dal testo.

Per tale ragione, propone di esprimere un parere favorevole con condizione sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Teresa BELLANOVA (PD) considera molto grave l'inserimento delle norme richiamate dal relatore all'interno del comma 54 dell'articolo 34, come risultante al termine dell'esame del Senato: il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, pertanto, è motivato esclusivamente dalla circostanza per cui lo stesso relatore ne ha richiesto formalmente — e senza « mezzi termini » — la soppressione. Giudica, infatti, ignobile e truffaldino che si decida, con un sotterfugio celato in una disposizione di legge, di abrogare sostanzialmente l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori in determinate ipotesi di accordo stipulato a livello aziendale, al fine di consentire alle imprese più grandi di licenziare liberamente e rinnovare senza alcun vincolo le proprie dotazione organiche, scaricando sulla collettività gli oneri sociali connessi al finanziamento degli strumenti di sostegno al reddito.

Ricorda, peraltro, che sul tema della flessibilità in uscita la XI Commissione e l'intero Parlamento hanno già svolto una discussione approfondita e ponderata, giungendo, in occasione dell'esame del provvedimento di riforma del mercato del lavoro, a un punto di convergenza molto difficile e precario tra i gruppi di maggioranza: ritiene, quindi, molto pesante la scelta operata dal Governo con il maxiemendamento presentato al Senato, il quale, assecondando un'iniziativa sfuggita al dialogo parlamentare, dispone interventi radicali, suscettibili di determinare anche profonde violazioni del diritto di precedenza nelle assunzioni dei lavoratori più svantaggiati.

Preannuncia, pertanto, che il suo gruppo si batterà con forza per evidenziare gli aspetti critici testé rilevati, anche

al fine di riuscire ad espungere dal testo tale disposizione, che giudica vergognosa.

Silvano MOFFA, *presidente*, alla luce delle considerazioni appena svolte sul tema degli incentivi all'esodo e del ricambio generazionale nel mercato del lavoro, ritiene che le preoccupazioni espresse non possano che essere sinceramente condivise.

Giuliano CAZZOLA (PdL), esprimendo una personale curiosità circa la posizione assunta dal Governo sull'argomento, fa notare che la disposizione di cui all'articolo 34, comma 54, del provvedimento trasmesso dal Senato, che sembrerebbe volta a estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni vigenti in materia di incentivo all'esodo dei lavoratori più anziani, appare adeguata alle esigenze di maggiore flessibilità in uscita delle imprese più innovative e sperimentali. Nel dichiarare, pertanto, di non essere in grado di esprimere un giudizio negativo su tale norma, preannuncia che si asterrà nella votazione della proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 11.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 11 dicembre 2012.

Audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL, CONFSAL, USB e USAE) sulle problematiche legate alla gestione degli esuberanti del personale e dei rapporti di lavoro a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 13.20.

ALLEGATO

**DL 179/2012: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
(C. 5626 Governo, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 179 del 2012, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (C. 5626 Governo, approvato dal Senato);

considerato che il provvedimento si propone di favorire lo sviluppo e la competitività del Paese, introducendo misure di rilancio della crescita in diversi settori dell'ordinamento, nel rispetto degli impegni assunti in sede europea;

preso atto dei profili di più immediata competenza della XI Commissione e, in particolare, delle modifiche e delle deroghe alla legge n. 92 del 2012 (riforma del mercato del lavoro) relative ai rapporti di lavoro subordinato a termine e di somministrazione per le società *start-up* innovative, alle comunicazioni concernenti il lavoro a chiamata (cosiddetto «*job on call*») e alle prestazioni rese dal datore di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori anziani;

rilevato che una di queste disposizioni (lettera *c*) del comma 54 dell'articolo 34) prevede che, in caso di stipula di accordi aziendali come disciplinati dai commi da 1 a 7 dell'articolo 4 della legge n. 92 (accordi aziendali per imprese che impiegano mediamente più di 15 dipendenti, in base ai quali si può convenire che venga posta a carico del datore di lavoro l'erogazione di una prestazione, di importo

pari alla pensione che spetterebbe a legislazione vigente, in favore dei lavoratori maggiormente anziani, al fine di incentivarne l'esodo), il datore di lavoro: è autorizzato a procedere al recupero delle somme pagate relativamente ai lavoratori interessati (mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS); non è comunque tenuto a pagare il contributo di licenziamento previsto dalla legge n. 92 del 2012; può effettuare nuove assunzioni in deroga al diritto di precedenza di cui all'articolo 8 della legge n. 223 del 1991;

osservato che con la predetta norma, in caso di nuove assunzioni anche laddove vi siano unità produttive interessate dai licenziamenti, l'impresa potrà, dunque, avvalersi di nuove risorse senza essere vincolata a riassumere i lavoratori collocati in mobilità;

segnalata, in ogni caso, l'esigenza di agevolare una rapida approvazione del provvedimento da parte della Camera, in presenza di margini temporali molto ristretti per la sua definitiva conversione in legge, soprattutto ove esso sia destinato a tornare per una nuova lettura al Senato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 34, comma 54, siano soppresse le lettere *b*) e *c*).